

Responsabilità medica

LEGGE GELLI – BIANCO: AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE DIRETTA CONTRO L'ASSICURAZIONE NELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

La legge n. 24 dell'08.03.2017, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, cd. Legge Gelli-Bianco, introduce importanti novità.

Tra queste, si sottolinea l'obbligo per le strutture sanitarie, sia pubbliche sia private, di essere provviste di una copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità civile verso i prestatori d'opera. Allo stesso modo, ciascun esercente la professione sanitaria deve provvedere a munirsi di un'adeguata polizza per colpa grave (Art. 10).

L'art. 12 della suddetta legge, infatti, prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia della struttura e/o del sanitario, entro i limiti per cui il contratto è stato stipulato.

Altra novità introdotta dalla Legge Gelli – Bianco riguarda l'obbligo di instaurazione di un procedimento di ATP, in alternativa alla mediazione, come condizione di procedibilità per la domanda risarcitoria da parte del paziente danneggiato (art. 8).

Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 10.05.2018, si è espresso in merito alla possibilità di esercitare già nell'ATP l'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione della struttura sanitaria e/o del medico.

Il caso di specie riguarda un'azione di ATP proposta nei confronti di una Azienda Sanitaria e la compagnia di assicurazione della stessa da parte di una paziente che lamentava danni conseguenti a malapractice medica. Scopo dell'azione era quello di accertare, in contraddittorio fra le parti, la responsabilità dell'evento e i relativi danni. Chiedeva, inoltre, che l'accertamento fosse svolto non da un solo CTU, ma da un collegio di periti.

La Compagnia, costituitasi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio.

L'organo giudicante ha esaminato entrambi gli orientamenti giurisprudenziali in materia. Il primo, su cui si è fondata la difesa dell'assicurazione, esclude la possibilità di azione diretta, ritenuta possibile solo in seguito all'entrata in vigore del decreto ministeriale, previsto dalla Legge Gelli- Bianco, che individuerà i requisiti minimi delle polizze obbligatorie. Non essendo ad oggi stato emanato alcun decreto in materia, l'azione nei confronti della Compagnia non è ammissibile, tanto nel merito quanto nell'ATP.

Diversamente, il secondo orientamento giurisprudenziale, ammette la possibilità dell'azione diretta nei confronti della Compagnia, se non nel merito, fino all'emanazione del decreto ministeriale, almeno nell'ATP.

Sottolinea il Tribunale di Verona, infatti, l'opportunità di garantire la funzione conciliativa del procedimento di ATP, tanto più che la legge in commento dispone che le assicurazioni siano parte del procedimento e che su di esse sia gravante l'obbligo di formulare una proposta conciliativa.

Inoltre il procedimento di ATP si distingue dalla mediazione proprio in ragione del fatto che in quest'ultima, in via generale, le compagnie assicurative non vengono coinvolte, cosa che invece si verifica nel procedimento di ATP.

Il Tribunale di Verona sposa quest'ultima tesi, affermando che al procedimento di ATP previsto dalla legge Gelli-Bianco debbano partecipare tutti coloro che la ricorrente ha individuato come soggetti tenuti al risarcimento per i danni derivanti dall'evento di malapratiche medica.

Per completezza, si segnala che la legge Gelli – Bianco dedica una norma anche alla disciplina del collegio peritale per lo svolgimento dell'ATP, tuttavia non prevede l'obbligo per il Giudice di nominare un collegio composto da medico-legale e specialista (art. 15).

Qualora ciò non fosse necessario e comportasse un aumento della durata del procedimento, Il Giudice può decidere di provvedere alla nomina di un solo perito.

Avv. Alessia Scandroglio

Fonti:

- “Il Quotidiano Giuridico” del 29.05.2018;
- “La nuova responsabilità sanatoria” di Luigi Viola – Ed. Centro Studi Diritto Avanzato.